

XVI legislatura

Atto del Governo n. 266

Schema di decreto legislativo
recante: «Modifiche al Codice
dell'Amministrazione
digitale, ai sensi dell'articolo
33 della legge 18 giugno
2009, n. 69»

novembre 2010
n. 251



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 266

Schema di decreto legislativo
recante: «Modifiche al Codice
dell'Amministrazione
digitale, ai sensi dell'articolo
33 della legge 18 giugno
2009, n. 69»

novembre 2010
n. 251

a cura di: S. Marci

INDICE

1. Introduzione	7
2. I principi ed i criteri direttivi	8
3. Il contenuto del provvedimento, in generale.....	11
4. Il contenuto del provvedimento, articolo per articolo.....	12
4.1. Le definizioni	12
4.2. L'ambito di applicazione	13
4.3. I diritti del cittadino e delle imprese	14
4.4. Organizzazioni delle pubbliche amministrazioni - Rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali	15
4.5. Il documento informatico.....	17
4.6. Firme elettroniche e certificatori.....	18
4.7. Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.....	19
4.8. Trasmissione informatica dei documenti	20
4.9. Dati delle pubbliche amministrazioni	20
4.10. Fruibilità dei dati.....	23
4.11. Servizi in rete	24
4.12. Carte elettroniche	24
4.13. Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni.....	24
4.14. Regole tecniche	25
4.15. Sistema pubblico di connettività (SPC)	25
4.16. Disposizioni finali	25

1. Introduzione

L'A.G. n. 266 - trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 settembre 2010 - reca uno schema di decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ("*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" - già A.S. 1082).

Secondo la relazione illustrativa, l'intervento in questione è finalizzato:

- (1) ad adeguare il testo del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, il "Codice") al veloce sviluppo intervenuto nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione nei 5 anni dalla sua emanazione;
- (2) ad assicurare maggiore effettività alle molte norme, a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, la cui attuazione ha, finora, segnato il passo, vuoi per l'inerzia delle amministrazioni vuoi per l'oggettiva scarsità delle risorse disponibili.

Al provvedimento in esame sono allegati: la relazione illustrativa; la relazione tecnico-normativa; l'analisi di impatto della regolazione; la relazione tecnica; il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 24 giugno 2010; il parere reso dalla Conferenza unificata in data 8 luglio 2010; il provvedimento del 24 maggio con il quale la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha sospeso il parere sullo schema in esame, in attesa della trasmissione di ulteriore documentazione da parte dell'Amministrazione proponente e, in particolare, dei suddetti pareri del Garante e della Conferenza unificata; il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato in data 20 settembre 2010.

Dal suddetto parere definitivo del Consiglio di Stato emerge che l'Amministrazione proponente ha presentato a tale consesso un testo aggiornato dello schema in esame, che tiene conto delle osservazioni, accolte in parte, del Garante e della Conferenza unificata (ed è alla luce di tale secondo testo che il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente il 20 settembre 2010).

Tale testo aggiornato - che sembrerebbe presentare significative differenze con lo schema originario (ad esempio esso sarebbe suddiviso in 52 articoli, invece che in 49) - non è tuttavia incluso nella documentazione trasmessa dal Governo al Parlamento il 30 settembre 2010.

La relazione illustrativa sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce l'intervento sul piano normativo di un'operazione più complessa, che prevede anche interventi sul piano amministrativo.

Infatti, poichè il Codice è un insieme di norme sostanzialmente di principio, che tende a non congelare a livello di fonte primaria la normativa, ma rimanda molto spesso, per la formulazione di regole tecniche, ad appositi decreti del

Governo, occorrerà, in ogni caso, completarne il quadro, al fine di dare puntuale disciplina e concreta applicazione alle soluzioni tecnologiche da adottare.

A tal proposito, si segnala che numerose disposizioni introdotte dal provvedimento in esame prevedono l'adozione di decreti attuativi, che dovranno essere adottati nei tempi previsti dai commi da 1 a 12 dell'articolo 49.

Inoltre, il comma 17 del medesimo articolo 49 prevede che alcune disposizioni del provvedimento in esame acquisteranno efficacia a decorrere dalla data fissata in un D.P.C.M. da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In caso di esito negativo di tale verifica, parrebbe dunque che tali disposizioni non acquisteranno efficacia.

2. I principi ed i criteri direttivi

L'art. 33, comma 1, della legge 69/2009 ha delegato il Governo ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice, nel rispetto di 15 principi e criteri direttivi specifici.

Come rilevato dal Consiglio di Stato nel suo parere definitivo, la delega può essere sintetizzata come segue:

- rendere vincolanti per le amministrazioni le precisazioni concernenti l'utilizzo delle procedure e reti informatiche nelle ipotesi ivi previste;
- sanzionare i comportamenti delle amministrazioni in contrasto con lo sviluppo dell'amministrazione digitale e, per converso, premiare le migliori pratiche;
- implementare e controllare la digitalizzazione dell'amministrazione alimentandola con i risparmi conseguenti alla riorganizzazione delle strutture e dei servizi;
- assicurare un miglior servizio e relazioni semplificate con i cittadini e le imprese;
- incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

Nel dettaglio, i principi e criteri direttivi sono i seguenti:

a) prevedere forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del Codice, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice, al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'art. 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza (per garantire l'attuazione delle disposizioni normative e delle direttive volte alla riorganizzazione e alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'art. 17 del Codice stabilisce che in ciascun ministero debba essere istituito un unico centro di competenza con il compito di coordinare e monitorare lo sviluppo dei sistemi informativi e la sicurezza informatica, di garantire la coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi e ridurre i costi dell'azione amministrativa, di progettare iniziative per assicurare una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese e, in generale, di attuare le direttive del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie);

e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

g) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'art. 16 del Codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'art. 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 165/2001 erogino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

q) introdurre nel Codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.

Il comma 2 dell'art. 33 stabilisce che all'attuazione della delega le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La legge delega rinvia poi alle modalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina in via generale la politica di semplificazione e di riassetto normativo del Governo. Ogni anno il Governo, dopo aver acquisito le proposte dei ministri competenti, mette a punto un programma di priorità di interventi, sulla cui base predispone un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, in cui sono definiti, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento (comma 1).

I principi e criteri direttivi generali ai quali dovranno attenersi tutti i decreti legislativi adottati sulla base delle leggi di semplificazione sono dettati dai commi 3 e 4 dell'art. 20.

Questi, in sintesi, i principi e criteri direttivi di cui al comma 3:

- la codificazione della normativa primaria regolante la materia (che costituisce il principio-base);
- l'acquisizione in via preventiva del parere del Consiglio di Stato;
- la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
- il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti;
- l'indicazione espressa delle norme abrogate;
- una serie di criteri finalizzati a realizzare la più ampia "liberalizzazione" delle attività economiche, tra i quali vi sono: l'eliminazione di interventi amministrativi a carattere autorizzatorio, la riduzione e, ove possibile, la "dismissione" delle funzioni amministrative, la promozione di interventi di autoregolazione delle categorie interessate, etc..

Il comma 4 individua ulteriori principi, riferiti alla disciplina delle funzioni amministrative mantenute in essere, quali:

- la semplificazione dei procedimenti amministrativi, con la riduzione del numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti;
- la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
- la riduzione del numero di procedimenti amministrativi e l'accorpamento di quelli che si riferiscono alla stessa attività;
- la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- l'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
- la possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni, strumenti di diritto privato;
- la conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali;
- la riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili ad uno o più schemi base di riferimento che stabiliscano le responsabilità e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

- la possibilità di utilizzare uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni.

La procedura indicata dall'art. 20, comma 5, della legge 59/1997, prevede che i decreti legislativi siano emanati su proposta del ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio o con il ministro per la funzione pubblica, con i ministri interessati e con il ministro dell'economia e delle finanze. È espressamente prevista la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere resi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. È inoltre previsto (comma 3) il parere del Consiglio di Stato.

3. Il contenuto del provvedimento, in generale

Lo schema deliberato dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2010 è composto da 49 articoli, che novellano numerose disposizioni del Codice.

In estrema sintesi, il provvedimento: modifica alcune delle definizioni elencate dall'art. 1 del Codice e ne introduce di nuove (articolo 1); estende l'ambito di applicazione del Codice alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico (articolo 2); amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice che impongono alle pubbliche amministrazioni di far ricorso a modalità informatiche per lo scambio di informazioni o l'adozione di atti e provvedimenti, estendendole alle regioni e alle amministrazioni locali (articoli 3, 4, 5, 6 e 23) ovvero trasformando in obbligo ciò che ora è una facoltà (articolo 24) ovvero rendendo sempre vincolante ciò che ora deve avvenire solo in linea tendenziale o in casi specifici (articoli 27 e 28); prevede che l'attuazione di misure in materia di informatizzazione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni assumano rilevanza ai fini della valutazione della *performance* dei dirigenti (articoli 8, 32 e 34); prevede che le pubbliche amministrazioni quantifichino annualmente i risparmi effettivamente conseguiti a seguito di processi di razionalizzazione effettuati mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che utilizzino tali risparmi per l'incentivazione del personale e per il finanziamento di progetti di innovazione (articolo 9); apporta modifiche alla disciplina del documento informatico, delle firme elettroniche e dei certificatori (articoli 11-22); prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività (articolo 29); modifica le disposizioni del Codice in materia di dati in possesso della pubblica amministrazione e loro fruibilità, ad esempio con riferimento ai siti istituzionali e alle banche dati (articoli da 31 a 38).

Il provvedimento in esame inoltre coordina il Codice con la normativa adottata successivamente alla sua entrata in vigore (in particolare, con il decreto-legge 112/2008 in materia di Sportello unico delle attività produttive e c.d. riforma Brunetta).

Esso, infine, attribuisce nuove funzioni a DigitPA (articoli 4, 5, 10, 14, 17, 18, 29, 30, 36, 41, 43 e 45).

DigitPA è la nuova denominazione assunta dal CNIPA, ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 177¹.

4. Il contenuto del provvedimento, articolo per articolo

4.1. Le definizioni

L'**articolo 1** modifica alcune delle definizioni elencate dall'art. 1 del Codice e ne introduce delle nuove.

In particolare:

- (1) la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'identificazione nei sistemi informativi - attualmente definita "*autenticazione informatica*" - viene ribattezzata "*identificazione informatica*". L'espressione "*autenticazione informatica*" viene mantenuta, ma cambia significato, concentrandosi sull'oggetto della validazione (il documento informatico) e non più sul soggetto (ed indicherà, dunque, la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione). La relazione illustrativa afferma che, in tal modo, il termine "autenticazione" è ricondotto al significato che gli viene attribuito dal codice civile, ove pure esso indica un'operazione inerente l'attribuzione di un particolare valore giuridico al documento;

Il Garante della privacy ha osservato che, poichè anche il Codice della privacy reca la definizione di "autenticazione informatica", in senso, però, soggettivistico, quale l'insieme degli "strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità", sarebbe opportuno che per la nuova definizione in senso oggettivistico del Codice dell'amministrazione digitale si ricorresse alla locuzione "autenticazione del documento informatico" in luogo di "autenticazione informatica".

- (2) vengono introdotte le nuove definizioni di: copia informatica di documento analogico; copia informatica di documento informatico e duplicato informatico. La relativa disciplina è dettagliata negli artt. 11 e ss. del provvedimento in esame, nei quali vengono altresì specificati la relativa efficacia probatoria o gli obblighi di conservazione. La relazione illustrativa chiarisce la distinzione tra copia informatica e duplicato informatico. Il duplicato informatico è del tutto identico a quello, sempre

¹ "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

informatico, da cui è tratto e non è da esso distinguibile, in quanto essi sono formati dalla medesima sequenza di valori binari. Al contrario, la copia informatica di un documento informatico consiste in un documento informatico che viene tratto da un originale informatico che resta però distinguibile, presentando diversa sequenza di valori binari (ad esempio, perchè si utilizza un diverso formato, come nel caso di una copia in formato PDF di un originale in word);

- (3) si verifica un incremento delle tipologie delle firme, che passano da 3 a 4, con la nuova firma elettronica avanzata che va affiancarsi alle preesistenti firma elettronica, firma elettronica qualificata e firma digitale. Secondo la relazione illustrativa, la nuova definizione di forma elettronica avanzata corrisponde perfettamente, nella sostanza, all'analoga definizione contenuta nella direttiva europea n. 93 del 1999². Si ritiene opportuno accogliere nell'ordinamento italiano tale tipologia di firma elettronica poichè, in relazione all'evoluzione tecnologica, si può oggi concretamente configurare una serie di soluzioni tecniche che, senza giungere a configurare una vera e propria firma digitale o qualificata (cioè basata su un certificato qualificato) può comunque mettere a disposizione dell'utente (e fra questi delle pubbliche amministrazioni) strumenti di firma di buon livello di sicurezza e attendibilità, che si pongono come strumenti atti a semplificare, e quindi a favorire, l'uso delle nuove tecnologie;
- (4) vengono introdotte le definizioni di "*gestore di posta elettronica certificata*" e di "*posta elettronica certificata*".

4.2. L'ambito di applicazione

L'**articolo 2** - in attuazione della **lettera o)** della legge delega - estende l'ambito di applicazione del Codice alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico (la lettera o) della delega richiede infatti l'equiparazione alle pubbliche amministrazioni delle suddette società).

Le società interessate sono individuate in quelle inserite nell'elenco ISTAT.

Viene invece eliminato il riferimento al rispetto dell'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni destinatarie del Codice (che sono quelle individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001). Per contro viene inserita menzione del rispetto delle competenze di cui all'art. 117 Cost..

² "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".

Viene inoltre soppresso il riferimento dell'applicazione del Codice anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, che è stato introdotto dalla legge delega (la relazione tecnica ricorda che tale introduzione è dovuta all'approvazione di un emendamento parlamentare).

L'articolo in esame introduce, infine, un regime particolare (non previsto dalla legge delega), per la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale il Codice non si applicherà direttamente, bensì con le modalità, nei limiti e nei tempi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "*tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni*".

Si segnala che la lettera c) dell'articolo 2 in esame introduce nel comma 3 dell'art. 2 del Codice un riferimento all'art. 2, comma 1, secondo periodo del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione richiamata è stata tuttavia abrogata nel 2005 dall'art. 75 dello stesso Codice.

4.3. I diritti del cittadino e delle imprese

L'**articolo 3** interviene sull'art. 3 del Codice, apportandovi una modifica di coordinamento ed eliminando la previsione (contenuta nel comma 1-*bis* del Codice) in base alla quale il diritto di cittadini ed imprese di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni regionali e locali è temperato dai limiti delle risorse tecnologiche e normative disponibili.

L'**articolo 4**, sostituendo l'art. 5 del Codice, estende a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di accettare, sul territorio nazionale, i pagamenti ad esse dovuti con modalità informatiche (attualmente tale obbligo è previsto dal Codice per le sole amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano).

Mentre il testo attuale prevede che tale obbligo decorresse dal 30 giugno 2007, il provvedimento in esame demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione della nuova data a partire dalla quale esso si applicherà.

Sono fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative.

Il comma 4 della nuova formulazione dell'art. 5 del Codice prevede che l'estensione del ricorso al pagamento per via telematica costituisce un principio al quale le Regioni si devono adeguare. Tuttavia, come si è detto, il comma 1 del medesimo art. 5 non contiene più il riferimento alle amministrazioni centrali e sembrerebbe dunque applicarsi alle Regioni in via diretta.

Viene inoltre stabilito che le presentazioni di istanze, dichiarazioni dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni

pubbliche (quelle elencate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 alle quali si applica in generale il Codice, ai sensi dell'art. 2 dello stesso) deve avvenire esclusivamente con modalità informatiche. Analogamente, le pubbliche amministrazioni devono adottare e comunicare con modalità informatiche gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese (si ricorda che la **lettera m)** della delega prevede "*l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi*").

La definizione di modalità e termini, per quanto riguarda le amministrazioni centrali, è rimessa ad un successivo decreto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, dovrà essere adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda invece Regioni ed Enti locali, il Governo deve promuovere l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità in questione.

L'**articolo 5** prevede che tutte le pubbliche amministrazioni (e non solo quelle centrali, come attualmente previsto dall'art. 6 del Codice) utilizzino la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo.

Vengono soppresse le disposizioni speciali per le pubbliche amministrazioni regionali e locali.

L'**articolo 6** estende a tutte le pubbliche amministrazioni (e non solo quelle centrali, come attualmente previsto) l'obbligo di provvedere alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi, sviluppando l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di cui all'art. 6 del Codice.

L'**articolo 7** adegua il contenuto dell'art. 10 del Codice (relativo agli sportelli per le attività produttive) alle novità in materia di sportello unico delle attività produttive previste dal decreto-legge 112/2008 e generalizza l'obbligo dello sportello di erogare i propri servizi verso l'utenza con modalità telematiche.

4.4. Organizzazioni delle pubbliche amministrazioni - Rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

L'**articolo 8** modifica le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa di cui all'art. 12 del Codice, adeguandone il contenuto alle novità introdotte dalla c.d. legge Brunetta in materia di redazione del piano di *performance*.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni debbano dettare disposizioni per l'attuazione del Codice in sede di redazione del piano di *performance* e che l'attuazione del Codice sia rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale dei dirigenti (si ricorda, a tal proposito, che la **lettera a)** della delega richiede la previsione di "*forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del Codice, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali*").

L'**articolo 9** prevede che le pubbliche amministrazioni, nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica, tengano conto degli effettivi risparmi derivanti dai processi di razionalizzazione previsti dall'art. 15, comma 2, del Codice, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 devono inoltre quantificare annualmente i risparmi effettivamente conseguiti a seguito dei suddetti processi di razionalizzazione. Tali risparmi sono utilizzati per due terzi per l'incentivazione del personale, per il restante terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione (la **lettera b)** della delega prevede l'individuazione di "*meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione*").

Si rileva che sarebbe opportuno uniformare la terminologia impiegata nell'articolo in esame, in quanto vengono utilizzati sia il termine "pubbliche amministrazioni" sia il termine "pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'**articolo 10** stabilisce che il centro di competenza che, ai sensi dell'art. 17 del Codice, svolge compiti in materia di organizzazione, innovazione e tecnologie è sostituito da un unico ufficio dirigenziale generale responsabile del coordinamento funzionale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici. La relazione illustrativa afferma che, in tale maniera, l'amministrazione avrà un solo autorevole punto di riferimento per tutta l'attività ICT.

I compiti della struttura suddetta vengono estesi ai servizi di telecomunicazione e fonia.

Per lo svolgimento di tali compiti, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

Il coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza informatica è attribuito a DigitPA.

Secondo il Garante della privacy, all'art. 17, comma 1, lettera c), del Codice sarebbe opportuno citare anche le disposizioni di cui all'Allegato B al Codice della privacy quale parametro normativo al cui rispetto vincolare le attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica.

Si ricorda che la **lettera d)** della delega stabilisce che debba essere previsto l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'art. 17 ad altre strutture, in caso di mancata istituzione del centro di competenza.

L'articolo 49, comma 4, del provvedimento in esame, prevede invece che le pubbliche amministrazioni centrali provvedano ad individuare con propri atti organizzativi il suddetto ufficio dirigenziale generale entro 60 giorni dall'emanazione del D.P.C.M. che, a norma del comma 17 del medesimo art. 49, individuerà la data a decorrere dalla quale avrà efficacia l'art. 10 in esame.

4.5. Il documento informatico

L'**articolo 11** modifica l'art. 20 del Codice, chiarendo:

- che il valore probatorio del documento informatico è liberamente valutabile in giudizio, analogamente all'idoneità dello stesso a soddisfare il requisito della forma scritta;

- che l'eventuale data e ora di sottoscrizione sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

Per quanto concerne l'efficacia e il valore probatorio delle singole tipologie di documenti che si inseriscono nella disciplina già arrecata dal Codice, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover condizionare il parere favorevole all'espresso assenso del Ministero della giustizia.

Il Garante della privacy ha osservato che sarebbe opportuno che le regole tecniche cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 20 del Codice non restassero limitate alla sola tipologia di firma digitale, ma fossero individuate per tutti i tipi di firme.

L'**articolo 12** apporta alcune modifiche di coordinamento all'art. 21 del Codice, in materia di valore probatorio del documento informatico sottoscritto.

Gli **articoli 13 e 14** riscrivono integralmente la disciplina delle copie dei documenti di cui agli artt. 22 e 23 del Codice. Tali articoli, nella loro nuova formulazione, sono dedicati, rispettivamente, alle copie informatiche di documenti analogici e alle copie analogiche di documenti informatici.

Vengono inoltre inseriti i nuovi artt. 23-bis, 23-ter e 23-quater, in materia di duplicati e copie informatiche di documenti informatici; documenti amministrativi informatici e riproduzioni informatiche.

Si segnala che il nuovo art. 23-quater reca a sua volta una novella dell'art. 2712 del codice civile, in materia di riproduzioni meccaniche. Sul punto, il Consiglio di Stato ha condizionato il proprio parere favorevole all'assenso del Ministero della giustizia.

4.6. Firme elettroniche e certificatori

Si ricorda che la **lettera e)** della delega richiede che la normativa in materia di firma digitale sia modificata, al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali.

L'**articolo 15** chiarisce che il possesso dei particolari requisiti di onorabilità richiesti ai certificatori dall'art. 26 del Codice è necessario esclusivamente in capo ai soggetti che emettono certificati qualificati.

L'**articolo 16** equipara il valore giuridico delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea a quello previsto per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del Codice.

L'**articolo 17** attribuisce a DigitPA i compiti di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.

L'**articolo 18** apporta alcune modifiche agli obblighi del titolare e del certificatore di cui all'art. 32 del Codice (in particolare, introducendo l'obbligo di garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e di comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinino disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso) e introduce un nuovo art. 32-bis, che reca sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica in caso di malfunzionamento nel sistema. La competenza a irrogare le sanzioni è attribuita a DigitPA.

Secondo il Consiglio di Stato la previsione di sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto dell'obbligo dei certificatori di garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema non sembra ricevere copertura dalla norma di delegazione e dovrebbe pertanto essere espunta. Secondo il Consiglio di Stato, l'Amministrazione dovrebbe valutare la possibilità di prevedere la

sospensione temporanea dell'abilitazione del certificatore in relazione all'entità dell'inadempimento accertato.

L'**articolo 19** modifica il periodo di conservazione delle informazioni inerenti la reale identità del titolare del certificato qualificato che riporta un pseudonimo (almeno 20 anni dall'emissione invece che almeno 10 anni dalla scadenza del certificato). La relazione illustrativa afferma che ciò ha la finalità di armonizzare la previsione in oggetto con quanto previsto per le informazioni inerenti l'identità del certificato qualificato nel quale non è indicato lo pseudonimo.

Il Garante della privacy ha osservato che sarebbe opportuno prevedere non già un termine minimo di conservazione dei dati, ma un termine certo.

L'**articolo 20** prevede che l'apposizione della firma con procedura automatica possa essere effettuata su un insieme di documenti solo previo consenso del titolare della firma. Esso inoltre chiarisce il requisito di certificazione di sicurezza a cui sono soggetti i dispositivi sicuri di firma e individua nell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica l'entità responsabile, in Italia, per l'accertamento di conformità dei dispositivi sicuri di firma ai requisiti posti dalla normativa comunitaria.

L'**articolo 21** prevede che, qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dal Codice, egli debba provvedere al deposito della documentazione stessa presso DigitPA.

L'**articolo 22** reca una modifica di carattere formale alla rubrica del Capo II e a quella dell'art. 38 del Codice.

4.7. Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

L'**articolo 23** estende a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di formare gli originali dei propri documenti con mezzi informatici (attualmente limitato alle pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche).

Secondo la relazione tecnica, l'eliminazione dell'inciso "che dispongono di idonee risorse tecnologiche" nasce dalla constatazione che tutte le pubbliche amministrazioni sono già in grado di produrre con mezzi informatici gli originali dei propri documenti. Si tratterebbe solo di dare valenza prescrittiva al principio, così da rimuovere eventuali residue sacche di arretratezza o inerzia nelle stesse amministrazioni.

Esso inoltre abroga la previsione ai sensi della quale la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul

medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.

Esso, infine, inserisce nel Codice un nuovo art. 40-*bis* che prevede il protocollo informatico per le comunicazioni tramite caselle di posta elettronica fra le pubbliche amministrazioni e fra pubbliche amministrazioni e cittadino.

Viene così a trovare collocazione all'interno del Codice un precetto che è già sancito dall'art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000 ("Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici").

L'**articolo 24** prevede che la pubblica amministrazione titolare del procedimento debba (attualmente è una facoltà) raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati.

L'**articolo 25** reca una modifica di coordinamento.

L'**articolo 26** prevede che il sistema di conservazione dei documenti informatici sia gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico.

4.8. Trasmissione informatica dei documenti

L'**articolo 27** prevede che le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengano mediante l'utilizzo della posta elettronica (attualmente si prevede che ciò avvenga "di norma").

La **lettera m)** della delega prevede "*l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi*".

L'**articolo 28** prevede che la trasmissione mediante posta elettronica certificata del documenti informatico equivale alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga diversamente (attualmente, l'equiparazione opera solo nei casi consentiti dalla legge).

4.9. Dati delle pubbliche amministrazioni

L'**articolo 29** precisa che nelle interconnessioni tra le pubbliche amministrazioni soltanto lo scambio dei dati avverrà senza oneri a carico

dell'amministrazione richiedente, essendo esclusa da tale principio di gratuità l'eventuale prestazione di elaborazioni aggiuntive.

Inoltre, esso introduce nel Codice un nuovo art. 50-*bis* che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività (si ricorda che la **lettera q**) della legge delega prevede l'introduzione nel Codice di ulteriori "*disposizioni volte a implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività*").

L'**articolo 30** modifica l'art. 51 del Codice, attribuendo a DigitPA il compito di raccordare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; di promuovere intese con le analoghe strutture internazionali; di segnalare al Ministro per la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche in materia di sicurezza da parte delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, esso introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.

Il Garante della privacy ha sottolineato l'opportunità di estendere il disposto di cui al comma 1 dell'art. 51 del Codice alla sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture, così da adeguarlo alla rubrica e da rafforzare le garanzie previste.

L'**articolo 31** prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovano progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto.

Esso dà attuazione alla **lettera i**) della legge delega che prevede l'introduzione di "*specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali*".

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame ha carattere programmatico.

L'**articolo 32** apporta alcune modifiche all'art. 54 del Codice, che individua il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede l'obbligatorietà della pubblicazione della versione integrale dei bandi di concorso (attualmente è prevista la pubblicazione dell'elenco di tali bandi) e vengono introdotti nuovi obblighi di comunicazione e di aggiornamento dati, la cui

violazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti.

Viene inoltre abrogato il comma che prevede che i principi in materia di contenuto obbligatorio dei siti si applicano alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

Con riferimento al comma 2-quater del Codice, di cui lo schema in esame non prevede la modifica, il Garante della privacy ha osservato che, in relazione alla possibilità ivi prevista per il cittadino di effettuare la verifica a distanza dell'avanzamento delle pratiche, sarebbe opportuno precisare che la verifica del cittadino può riferirsi esclusivamente alle pratiche relative a dati personali che lo riguardano o in relazione alle quali abbia comunque un interesse e deve avvenire con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio di pertinenza dei dati di cui all'art. 11 del Codice della privacy.

L'**articolo 33** apporta una modifica di carattere formale all'art. 56 del Codice, in materia di dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

L'**articolo 34**, al fine di obbligare le pubbliche amministrazioni alla pubblicazione *online* di moduli e formulari, prevede che la mancata pubblicazione sia rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili. Inoltre, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e, in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Si ricorda che la **lettera a)** della delega richiede la previsione di "*forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del Codice, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali*".

Si ricorda, inoltre, che la **lettera p)** prevede che "*tutte le pubbliche amministrazioni erogano i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati*".

L'**articolo 35** elimina l'obbligo di indicare nell'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione previsto dall'art. 57-*bis* del Codice la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo.

Esso prevede inoltre che DigitPA, nel realizzare l'indice suddetto, potrà utilizzare elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

4.10. Fruibilità dei dati

L'**articolo 36** prevede che le convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso di dati da parte di altre amministrazioni siano predisposte dalla pubblica amministrazione titolare di banche dati accessibili per via telematica. Il compito di DigitPA sarà quello di dettare linee guida e monitorare l'attuazione della previsione suddetta (mentre attualmente esso ha il compito di definire gli schemi generali delle convenzioni).

L'**articolo 37** modifica l'art. 60 del Codice, in materia di basi di dati di interesse nazionale, dettando disposizioni che permettano di rendere coerenti le banche dati con il sistema statistico nazionale al fine di utilizzare al meglio le informazioni statistiche.

Inoltre, nelle more dell'adozione del previsto D.P.C.M., in via transitoria, vengono individuate le basi di dati di interesse nazionale (repertorio nazionale dei dati territoriali; indice nazionale delle anagrafi; banca dati nazionale dei contratti pubblici; casellario giudiziale; registro delle imprese; archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo).

Il comma 2 dell'articolo in esame reca inoltre una novella alla legge 1228/1954, in materia di indice nazionale delle anagrafi, che è stata anticipata dal decreto-legge 78/2010. Tale comma dovrebbe dunque essere espunto dal provvedimento in esame.

L'**articolo 38** introduce nel Codice un nuovo art. 62-bis, ai sensi del quale per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocatione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La formulazione della disposizione in esame sembrerebbe considerare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici come qualcosa di già esistente. Tuttavia, l'istituzione di tale banca dati è prevista dall'art. 3 dell'A.S. 2156, attualmente all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato in prima lettura.

Se, viceversa, la disposizione in esame dovesse ritenersi istitutiva della suddetta Banca, ne dovrebbe essere valutata la corrispondenza con i criteri di delega.

4.11. Servizi in rete

L'**articolo 39** elimina la previsione in base alla quale a decorrere dal 31 dicembre 2010 non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. L'accesso sarà dunque possibile anche tramite strumenti diversi, purchè essi consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.

L'**articolo 40** apporta alcune modifiche all'art. 65 del Codice, in materia di presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica, demandando ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione dei casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale (attualmente, l'art. 40 attribuisce tale facoltà alla pubblica amministrazione).

Si segnala che la lettera a) dell'articolo in esame, introducendo un rinvio all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 in seno all'art. 65 del Codice, sembrerebbe istituire un rapporto di circolarità tra le due disposizioni.

4.12. Carte elettroniche

L'**articolo 41** prevede che il documento analogo alla carta d'identità possa essere rilasciato ai minori prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, invece che prima del compimento dei 15 anni (come attualmente previsto).

4.13. Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

Gli **articoli 42 e 43** danno attuazione alla **lettera h)** della delega che prevede "*L'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità*".

In particolare, l'articolo 42 prevede che le speciali modalità di valutazione delle opzioni disponibili sul mercato che le pubbliche amministrazioni devono effettuare quando intendano acquisire programmi informatici si estendono anche al caso in cui oggetto dell'acquisto siano solo parti dei suddetti programmi. Le pubbliche amministrazioni devono inoltre adottare soluzioni informatiche, se possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti da DigitPA e comunicare tempestivamente a quest'ultima l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche e organizzative adottate.

L'articolo 43 apporta modifiche conseguenti all'art. 69 del Codice, che detta la disciplina in materia di riuso dei programmi informatici.

L'**articolo 44** prevede che DigitPA, nel valutare e rendere note le applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, deve limitarsi a sentire la Conferenza unificata (attualmente è invece previsto l'accordo) e debba segnalare quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.

4.14. Regole tecniche

L'**articolo 45** modifica l'art. 71 del Codice, eliminando il riferimento al fatto che le regole tecniche attuative del Codice debbano garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul Sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al Codice della *privacy* (cfr. *infra* art. 46).

4.15. Sistema pubblico di connettività (SPC)

L'**articolo 46** prevede che le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività siano adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice (cfr. *supra* art. 45).

L'**articolo 47** prevede che le pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.

4.16. Disposizioni finali

L'**articolo 48** prevede l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

- art. 4, commi 2 e 3, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 ("*Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3*"). I commi in questione prevedono che "per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. La

volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto";

- art. 2, commi 582 e 583, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che attribuisce al CNIPA il compito di identificare idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatici nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

- art. 3 del D.P.C.M. 31 maggio 2005 ("*Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004*"), ai sensi del quale gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza operativa della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica sono conseguiti mediante interventi di razionalizzazione di infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazioni delle amministrazioni, anche con l'introduzione di nuove tecnologie e servizi. Gli interventi riguardano: i centri di elaborazione dati (CED); infrastrutture, sistemi e servizi di comunicazione, da migliorare e razionalizzare mediante interventi che favoriscano l'utilizzo delle nuove tecnologie fra cui la telefonia VoIP (Voice over Internet Protocol), le tecnologie senza fili "wireless" e i servizi pubblici su reti mobili; centri per garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza, attraverso la definizione di infrastrutture, sistemi e servizi comuni a più amministrazioni, anche utilizzando CED già esistenti. Il CNIPA svolge funzioni di impulso e coordinamento, anche attraverso l'indizione di conferenze di servizi.

L'articolo 49:

- individua i termini per l'emanazione delle norme secondarie attuative di singole disposizioni del Codice;

Sugli schemi di alcuni di tali decreti, il Garante della privacy ritiene opportuno che sia previsto il proprio parere.

- prevede che con un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione siano stabiliti eventuali termini per la graduale applicazione del Codice, come modificato dal provvedimento in esame, nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- sostituisce tutti i riferimenti al CNIPA contenuti nel Codice con il riferimento a DigitPA;

- prevede che DigitPA svolga le funzioni ad essa affidate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano all'attuazione del provvedimento in esame mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- prevede che alcune disposizioni del provvedimento in esame acquistino efficacia a decorrere dalla data fissata in un D.P.C.M., da adottare entro sei mesi, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

240	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2291 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
241	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2323 "Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria"
242	Dossier	Partecipazione alla 65 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 23-25 settembre 2010)
243	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
244	Documentazione di base	La libertà d'impresa tra l'articolo 41 e l'articolo 118 della Costituzione
245	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2313 Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno
246	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2363 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
247	Testo a fronte	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM (2010) 526 definitivo) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522 definitivo)
248	Documentazione di base	Documentazione in materia di edilizia residenziale pubblica
249/1	Dossier	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali - Vol. I
249/2	Documentazione di base	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali. - Vol. II (Raccolta di giurisprudenza)
249/3	Documentazione di base	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali. Vol. III (Raccolta di dottrina)
250	Dossier	Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo <i>COM(2010) 550 definitivo</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".